



Castello Ducale

# Comune di Crecchio

Provincia di Chieti



Tel: 0871941662-63 - Fax: 0871941665

Corso Umberto I, 1, 66014, Crecchio (CH) – sito web: [www.comune.crecchio.ch.it](http://www.comune.crecchio.ch.it)

P.I. 00249340696

C.F.82001730694

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 30-03-2017

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NON RISCOSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE - APPROVAZIONE.**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 20:40, nel locale appositamente allestito presso la Sede Municipale, previo espletamento delle formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano all'appello nominale i Signori:

<b>DI PAOLO NICOLINO</b>	<b>P</b>	<b>DI CARLO ANTONINO</b>	<b>P</b>
<b>D'ARREZZO MAURIZIO</b>	<b>P</b>	<b>DI BENEDETTO TERESA</b>	<b>A</b>
<b>CANTOLI NICOLA</b>	<b>P</b>	<b>D'ALESSANDRO LUIGI</b>	<b>P</b>
<b>VALENTINI SILVIO</b>	<b>P</b>	<b>CARAVAGGIO MAURO</b>	<b>P</b>
<b>FERRANTE IVO</b>	<b>P</b>	<b>DI CARLO Malfisa</b>	<b>P</b>
<b>DI CARLO RICCARDO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

CARINCI GAETANO in qualita' di assessore esterno A

PROCIDA DANIELA in qualita' di assessore esterno P

Assume la presidenza il Signor DI PAOLO NICOLINO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Sabatini Cristiana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, come risulta dall'allegato:

- o Il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica;

- o Il Responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile;

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente, il quale spiega che si tratta di uno strumento per contenere i disagi dei cittadini in difficoltà con le ingiunzioni di pagamento; aperta la discussione, non essendovi interventi da parte dei Consiglieri comunali, preso atto della proposta in oggetto di seguito riportata;

**Premesso che:**

- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 ter, comma 1, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016, come successivamente modificato dall'art. 11 del D.L. n. 8 del 09.02. 2017, il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione;
- ai sensi dell'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 19/2017, il termine per l'approvazione del bilancio 2017 resta fissato al 31.03.2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

**Considerato che:**

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

**Ritenuto** di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2016*.

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

**Ritenuto** di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

**Acquisito il parere** favorevole dell'organo di revisione, verbale del 29/03/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Su proposta del Presidente, IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n.10, contrari nessuno, astenuto nessuno, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarit tecnica

Data: 28-03-2017

Il Responsabile del servizio  
F.to FLACCO SALVATORE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 28-03-2017

Il Responsabile del servizio  
F.to FLACCO SALVATORE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to DI PAOLO NICOLINO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sabatini Cristiana

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

92

Che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li, 06-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sabatini Cristiana

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva in data 30-03-2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000.


Li, 06-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sabatini Cristiana

---

È copia conforme all'originale.

Li, 06-04-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sabatini Cristiana

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-04-2017 al 21-04-2017, ai sensi dell'art.124, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sabatini Cristiana

# COMUNE DI CRECCHIO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE  
COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI  
PAGAMENTO.**

Approvato con deliberazione n° 11 in data 30.03. 2017

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 3 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	3
Articolo 5– <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....	3
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i> .....	4
Articolo 7 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i> .....	4
Articolo 8 – <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i> .....	4

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge n.225 del 1° dicembre 2016, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario al quale è affidata la riscossione (di seguito Concessionario), apposita istanza entro il **30.06.2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché



l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune (o il Concessionario) mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario comunica entro lo stesso termine ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di settembre 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di settembre 2017 e novembre 2017;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di settembre e novembre 2017 ed entro il mese di gennaio 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di settembre e novembre 2017 ed entro i mesi di gennaio 2018 e marzo 2018;
- e) versamento in cinque rate di pari importo entro i mesi di settembre e novembre 2017 ed entro i mesi di gennaio 2018, marzo 2018 e maggio 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso d'interesse legale.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (o dal Concessionario), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

#### **Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

#### **Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune (o il Concessionario) relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

3.